

Condizioni di assicurazione della copertura integrativa non agevolata (Mod. P100/I)

Premesso che l'Assicurato deve sottoscrivere, in conformità alle vigenti normative, un certificato di assicurazione agevolata per la copertura contro i danni causati dalle avversità atmosferiche ed il cui testo unitamente alle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione (Mod. P100) si intendono qui integralmente richiamati e confermati, detta copertura assicurativa integrativa non agevolata è riferita esclusivamente alle avversità **grandine, vento forte ed eccesso di pioggia** e deve riportare gli stessi valori per partita risultanti sul certificato di assicurazione agevolato cui fa riferimento.

Si intendono assicurate le avversità atmosferiche indicate nella dichiarazione di produzione.

Ai fini della validità della copertura integrativa non agevolata, l'Assicurato deve sottoscrivere l'apposita dichiarazione di produzione, con la quale per ciascuna partita assicurata vengono garantiti i danni provocati dagli eventi assicurati sopra indicati sempreché gli stessi, riferiti a ciascuna produzione assicurata per comune non raggiungano la soglia minima di danno del 20%.

In caso di mancato superamento della soglia di danno sul certificato di assicurazione agevolato cui fa riferimento la copertura integrativa non agevolata, la produzione dichiarata nella copertura integrativa viene garantita limitatamente ai danni derivanti dalle avversità **grandine, vento forte ed eccesso di pioggia**, con l'applicazione del medesimo livello di franchigia riportato **all'art. 13 – Franchigie** delle Condizioni generali di assicurazione (P100) e in presenza di danni combinati secondo quanto previsto **all'art. 14 – Applicazione franchigia per avversità singole o combinate** e fermi in ogni caso eventuali **limiti di indennizzo** previsti per le avversità grandine, vento forte e eccesso di pioggia all'art.15 delle condizioni generali di assicurazione (Mod. P100).

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata per partita. Qualora gli stessi danni siano risarciti dal certificato di assicurazione agevolato di riferimento, la garanzia non è operante.

